

Prot. n. 184 Roma, 11 settembre 2026

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle  
relazioni industriali  
Via Flavia, 6 – 00187 Roma  
dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it

e, p.c.

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate  
Dott. Vincenzo Carbone

Al Capo Divisione Risorse  
Dott. Antonio Dorrello

Al Capo Divisione Servizi  
Dott. Paolo Savini

Alla Direttrice Centrale Risorse Umane  
Dott.ssa Laura Caggegi

Roma

**Oggetto: Stato di agitazione del personale dell'Agenzia delle Entrate e richiesta di conciliazione nazionale ai sensi della legge n. 146/1990 – Direttiva n. 4/2026 sull'estensione degli orari di apertura e violazione delle relazioni sindacali.**

La scrivente Federazione proclama, con la presente, lo stato di agitazione del personale dell'Agenzia delle Entrate e chiede a codesta Direzione Generale, competente per i conflitti sindacali di rilievo nazionale, di convocare le parti per l'esperimento del tentativo preventivo di conciliazione, sulla base delle premesse che seguono.

**Premesso che**

1. il progetto di apertura pomeridiana degli sportelli è stato reso noto pubblicamente dal Direttore dell'Agenzia e ripreso dalla stampa il 3 febbraio 2026, prima che ne fosse data notizia alle organizzazioni sindacali; già tra febbraio e marzo 2026, inoltre, la Divisione Servizi aveva chiesto alle strutture territoriali di rilevare la disponibilità del personale, come emerge dalle risposte rese dalla Direzione Provinciale di Udine e dalla Direzione Regionale del Piemonte alle richieste sindacali di apertura dei tavoli;
2. nella riunione nazionale del 14 aprile 2026, l'Amministrazione ha illustrato alle organizzazioni sindacali una sperimentazione che prevedeva l'apertura pomeridiana per due ore, due giorni alla settimana, limitata ai capoluoghi di regione e senza modifiche ai profili orari del personale;

3. il 9 luglio 2026 le Divisioni Risorse e Servizi hanno emanato la Direttiva n. 4/2026, prot. 205036, che, senza un nuovo confronto nazionale, ha esteso l'apertura fino a otto ore giornaliere, in presenza e da remoto, in circa 160 strutture, prevedendone l'attivazione al più tardi dal 1° settembre e demandando a ciascuna struttura la verifica dell'interesse del personale e l'eventuale modifica degli accordi di sede; la Direttiva richiama il confronto con le Direzioni regionali e le interlocuzioni con i rappresentanti dell'utenza, ma non menziona alcun confronto con le organizzazioni sindacali;
4. il 13 luglio 2026 CISL FP, FLP, CONFISAL/UNSA, UIL FP e CONFINTESA FP hanno chiesto con nota unitaria il ritiro della Direttiva e la convocazione di uno specifico incontro nazionale, preannunciando, in assenza di riscontro, ogni iniziativa utile, compresa la proclamazione dello stato di agitazione; l'Amministrazione non ha risposto per iscritto, limitandosi a comunicare informalmente che avrebbe sentito le Strutture prima di procedere alla convocazione; il 5 agosto 2026 le medesime organizzazioni hanno invitato i propri coordinamenti regionali a non sottoscrivere accordi locali di modifica dell'orario di lavoro attuativi della Direttiva fino allo svolgimento del confronto nazionale; il 6 agosto 2026 la scrivente, con dichiarazione a verbale prot. n. 32 del proprio Coordinamento nazionale Agenzia delle Entrate, non ha sottoscritto l'accordo di sede proposto dalla Direzione Provinciale di Frosinone in attuazione della Direttiva, riservandosi ogni iniziativa a tutela delle prerogative sindacali;
5. nel frattempo, l'attuazione è proseguita nei territori mediante atti unilaterali e difformi: Piemonte e Potenza hanno comunicato decisioni già assunte, anche con efficacia retroattiva; Reggio Emilia, Ravenna e Ferrara hanno introdotto turnazioni, rotazione del personale ed estensione della contattabilità nel lavoro agile, con individuazione d'ufficio, a Ravenna, della flessibilità in entrata; Bologna ha previsto orario continuato, anticipo della pausa e impiego prioritario del personale in lavoro agile; Arezzo ha fissato i nuovi orari dal 15 settembre. Gli atti sono stati trasmessi a RSU e organizzazioni sindacali come mera informativa o semplice comunicazione;
6. soltanto il 9 settembre 2026, quando gli atti erano già stati adottati e mancavano sei giorni alla decorrenza generalizzata, si è tenuto l'incontro nazionale, che l'Amministrazione ha qualificato come una mera comunicazione, riconducendo la scelta alle proprie prerogative organizzative;

#### **considerato che**

1. l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur riservando all'Amministrazione le determinazioni organizzative e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, fa espressamente salve l'informazione alle organizzazioni sindacali e le ulteriori forme di partecipazione previste dai contratti collettivi; pertanto, l'esercizio del potere organizzativo non esonera dal rispetto degli istituti partecipativi disciplinati dal CCNL;
2. il CCNL del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 6 agosto 2026, che per gli istituti qui richiamati riproduce con la medesima numerazione le disposizioni del CCNL 27 gennaio 2025 vigenti all'emanazione

della Direttiva, impone l'informazione preventiva e scritta e riserva al confronto nazionale l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione in turni, e i criteri generali sul lavoro agile e da remoto, prevedendo il confronto a livello regionale per le scelte adottate a quel livello e a livello di sede per i criteri di adeguamento locale (artt. 4 e 5); assegna alla contrattazione integrativa i criteri relativi alla flessibilità oraria e alle priorità di accesso al lavoro agile (art. 7, comma 6, lett. o) e ae)); richiede la convocazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione per le progettualità organizzative innovative, complesse e sperimentali (art. 6); e informa il sistema delle relazioni sindacali ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza, vietando iniziative unilaterali in pendenza del confronto (art. 9);

3. la Direttiva e i relativi atti attuativi non si limitano a stabilire l'orario di apertura al pubblico, ma prevedono turnazioni, rotazione obbligatoria del personale, flessibilità determinata d'ufficio, anticipo della pausa e impiego del personale in lavoro agile con estensione della contattabilità; essi incidono, pertanto, direttamente su materie riservate al confronto e alla contrattazione integrativa, come riconosce la stessa Direttiva nel prospettare la modifica degli accordi di sede;
4. nessuno dei previsti livelli di partecipazione è stato attivato secondo le modalità e i tempi contrattualmente previsti: sono mancate l'informazione preventiva, la trasmissione degli elementi conoscitivi necessari al confronto e l'attivazione delle sedi nazionale, regionale e locale; non risulta inoltre convocato l'Organismo paritetico per l'innovazione. L'unico incontro nazionale si è svolto quando le decisioni erano già state assunte e gli atti adottati ed è stato qualificato dall'Amministrazione come una mera comunicazione;
5. tale condotta, protratta e reiterata, è iniziata con l'annuncio pubblico di una decisione mai sottoposta al tavolo sindacale ed è proseguita con l'attuazione unilaterale nei territori; in questo modo, una scelta di portata generale è stata sottratta al confronto e le relative ricadute sono state demandate ai singoli uffici, ponendo le organizzazioni sindacali dinanzi all'alternativa tra sottoscrivere accordi attuativi di decisioni già assunte o rifiutarli. Tale condotta, indipendentemente da qualsiasi intento soggettivo, è idonea a integrare una lesione delle prerogative sindacali tutelabile mediante il procedimento previsto dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; le relative controversie, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;

**tutto ciò premesso e considerato, la scrivente CONFINTESA FP**

**proclama** lo stato di agitazione del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate;

**chiede** a codesta Direzione Generale di convocare le parti per l'esperimento del tentativo preventivo di conciliazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, trattandosi di un conflitto di rilievo nazionale;

**contesta** la violazione degli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali e **diffida** l'Agenzia delle Entrate, destinataria per conoscenza della presente, dal proseguire nell'attuazione unilaterale della Direttiva; invita altresì l'Agenzia ad attivare senza indugio il confronto nazionale, previa trasmissione degli elementi conoscitivi previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL, e a impartire alle Direzioni regionali e provinciali le conseguenti istruzioni;

**indica**, quali oggetto della vertenza e condizioni per la composizione del conflitto:

- a) la sospensione dell'efficacia della Direttiva n. 4/2026 e degli atti territoriali adottati in sua attuazione, con il differimento delle decorrenze fissate al 14 e al 15 settembre 2026 fino alla conclusione della procedura conciliativa e del confronto;
- b) l'apertura del confronto nazionale per definire una cornice uniforme di attuazione, distinguendo le materie soggette a informazione, confronto e contrattazione integrativa e stabilendo criteri comuni su volontarietà dell'adesione, organizzazione dei turni, flessibilità oraria, lavoro agile, contattabilità, copertura del servizio, carichi di lavoro e sicurezza delle sedi nell'orario pomeridiano;
- c) la convocazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione, in relazione alla natura dichiaratamente sperimentale dell'iniziativa;
- d) l'indicazione alle Direzioni regionali e provinciali di astenersi, nelle more, dall'adottare ulteriori atti unilaterali e dal richiedere la sottoscrizione di accordi locali di modifica dell'orario di lavoro finalizzati all'attuazione della Direttiva.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la scrivente si riserva ogni ulteriore iniziativa di mobilitazione, compresa la proclamazione dello sciopero nel rispetto della disciplina vigente, nonché ogni azione a tutela delle prerogative sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Segretario Generale  
Claudia Ratti